

ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA

Progetto Liberiamoci

**Prevenzione e contrasto dell'usura e del
sovraindebitamento**



*BROCHURE REALIZZATA NELL'AMBITO DELL' AVVISO PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
LOCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 11.*

PREMESSA

Il 16 novembre 2021 è stato sottoscritto, a Roma, il nuovo Accordo Quadro che modifica l'“Accordo Quadro nazionale per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime dell'estorsione e dell'usura” firmato nel 2007.

La modifica si è resa necessaria a seguito dei nuovi scenari sociali ed economici, dell'esigenza di configurare più idonei strumenti, adottando misure più efficaci per famiglie e imprese in difficoltà o sovraindebitate, nonché del rilevante fattore di rischio di espansione del fenomeno conseguente alla pandemia da Covid-19.

Di seguito, sono riportati i punti più importanti del riformato testo¹.

¹ ELABORATO TRATTO DAL TESTO ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'USURA DEL 16.11.2021.

Per il testo completo, vedi https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/testo_accordo-quadro_2021_16.11.2021.pdf

ARTICOLO 1 (Osservatorio Nazionale)

L'art 1 istituisce presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ne svolge le relative funzioni di supporto e di segreteria, l'Osservatorio Nazionale, con i seguenti compiti di indirizzo:

- promuovere iniziative di informazione;
- elaborare proposte di modifica alla vigente legislazione;
- attuare forme di coordinamento e di promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito dietro cessioni di aliquote stipendiali;
- promuovere iniziative per incrementare l'attività di microcredito finalizzata all'inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione;
- sostenere e promuovere iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura,

del sovraindebitamento e della cattiva gestione del denaro, anche attraverso attività di educazione finanziaria;

- analizzare periodicamente i risultati conseguiti dai Protocolli promossi dalle Prefetture sul territorio, secondo uno

schema di questionario definito dallo stesso Osservatorio Nazionale.

Articolo 2 (Composizione)

L'Osservatorio nazionale è composto da:

- un rappresentante della Banca d'Italia;
- un rappresentante dell'ABI;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante del Ministero della Giustizia – D.N.A.;
- un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- due docenti universitari nelle materie giuridiche ed economiche;
- i rappresentanti delle tre Associazioni antiracket e antiusura maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Articolo 4 (Impegni comuni delle Parti)

Le Parti si impegnano a

- promuovere la diffusione della conoscenza e della consapevolezza da parte della

clientela delle Banche in merito all'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e imprese;

- autonome iniziative, idonee a far conoscere sul territorio le opportunità di utilizzazione dei Fondi di prevenzione e di tutte quelle derivanti dalle iniziative descritte nel presente Accordo Quadro;
- interventi adeguati affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro;
- una giornata, a livello nazionale e con periodicità annuale, finalizzata alla sensibilizzazione sul tema del contrasto e della prevenzione dell'usura
- individuare dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione, ovvero imprenditori, commercianti, artigiani, esercenti una libera arte o professione, lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati. In particolare, le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, aderenti al presente Accordo Quadro, si impegnano a prevedere, all'interno delle singole convenzioni, adeguati moltiplicatori da applicare ai fondi antiusura.

Articolo 5 (Impegni dell'ABI).

L'ABI si impegna a:

- diffondere ulteriormente gli strumenti previsti dalle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999;
- assicurare un continuativo e diretto confronto con i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni antiusura;
- promuovere seminari e incontri sugli strumenti in favore delle famiglie e delle imprese, in condizione di difficoltà e/o sovraindebitate, nonché sull'accesso a Fondi pubblici per le vittime e la prevenzione dell'usura;
- individuare un "referente regionale" per i rapporti con le Associazioni, Fondazioni antiusura e Confidi, nonché con i referenti individuati dalle Banche sottoscrittrici dell'Accordo Quadro;

Articolo 6 (Impegni delle Banche aderenti)

Le Banche aderenti si impegnano a:

- individuare uno o più referenti per la gestione dei rapporti convenzionali con Confidi, Fondazioni e Associazioni

antiusura, al fine di facilitare la efficace e tempestiva soluzione di eventuali problematiche

- definire un iter procedurale per la gestione delle richieste di finanziamento che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l'accesso al credito;

- **prendere in considerazione le verifiche effettuate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni antiusura, assumendo tempestivamente le decisioni sulle richieste di finanziamento, entro i 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della completa documentazione necessaria all'avvio formale del procedimento istruttorio;**

- **porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di rotazione, ai fini della tempestiva valutazione dei fidi in essere e delle eventuali nuove e più recenti richieste di fido;**

- **valutare, con particolare cura, la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti degli stessi soggetti, le cui istanze risultino**

pendenti presso il Comitato di Solidarietà;

- individuare la figura del “facilitatore-referente informativo” antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti agli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996;
- in particolare, la Banca si impegna, in coerenza con le normative vigenti, a valutare come non pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n.315 del 1997, la garanzia del Fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi medesimo a valere sul proprio Fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi;
- al fine di cui al punto precedente, le Banche si impegnano ad assicurare, in coerenza con le normative vigenti, tempestivamente ogni possibilità di “ribancarizzare” i soggetti protestati con adeguato merito di credito;
- al fine di favorire il reinserimento dei protestati nel sistema del credito legale, le Banche valutano l’offerta del conto di base di cui all’art. 126 noviesdecies del Testo

Unico Bancario, che consente una serie di operazioni prive di rischio di credito;

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche aderenti al presente Accordo Quadro, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, alle Associazioni antiracket e antiusura, all'Osservatorio Nazionale.

Articolo 7 (Convenzioni Banche - Confidi)

Le Banche e i Confidi che aderiscono al presente Accordo Quadro si impegnano ad aggiornare le convenzioni sottoscritte, se datate nel tempo, al fine di rivedere i moltiplicatori, tenendo conto della situazione attuale e del contenuto dei Protocolli sottoscritti negli ambiti territoriali, su iniziativa dei Prefetti, in data successiva al 2007;

Le Banche e i Confidi, all'interno della Convenzione, potranno decidere di aggiornare il moltiplicatore periodicamente e, comunque, ogni anno, è effettuato da parte dei Confidi il relativo monitoraggio, d'intesa con le Banche convenzionate, al

fine di procedere all'aggiornamento solo in misura crescente.

Articolo 8 (Impegni dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura)

I Confidi, le Associazioni e Fondazioni antiusura aderenti si impegnano a:

- individuare uno o più referenti preposti alla gestione dei rapporti con le Banche convenzionate;
- svolgere l'iter successivo alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi;
- individuare la figura del "facilitatore" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti dagli artt. 14 e 15 della legge n. 108 del 1996 attraverso periodici incontri info-formativi.

Articolo 9 (Microcredito)

Le Banche, operanti nel settore del microcredito si impegnano a promuovere ulteriormente e a favorire le seguenti attività:

- promozione attiva di iniziative finalizzate a facilitare l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- valutazione di programmi sperimentali per l'accesso al credito per lo "start-up" o il consolidamento di microimprese;
- attuazione e sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dal mondo bancario.

SPORTELLI ATTIVI:

PROVINCIA DI NAPOLI

Sportello di Napoli – San Giorgio a Cremano
Via Buongiovanni n. 59,
80046 San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 0810117742
Fax 06 233229008
Segreteria telefonica 0692937156
e-mail: mdc@mdccampania.org
Sito web: www.mdccampania.org

Sportello di Napoli – Castellammare di Stabia

dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 19.00
Piazza Principe Umberto 1
80053 Castellammare di Stabia NA
Tel. 3317682066
Tel 081 341 0369
Numero Verde: 800 900 767
Mail: info@sosimpresa.org

PROVINCIA DI SALERNO

Sportello di Salerno
dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 16,30-19,00
Via Carmine 58
84125 Salerno
Tel: 3511728696
e-mail: salerno@mdc.it

PROVINCIA DI BENEVENTO

Sportello di Benevento – Telese Terme
Via Circumvallazione, 20
82037 Telese Terme (BN)
Tel. 0824/976213
Fax 0824/976213
e-mail: benevento@mdc.it

PROVINCIA DI CASERTA

Sportello di Caserta
dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 19.00
Via Landolfo, 5 – 81024 Maddaloni – (CE)
Tel. 3317682066
Numero verde: 800 900 767
Mail: info@sosimpresa.org